

## STATUTO

“Associazione Italiana Consulenti Professionali in Allattamento Materno”

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA

##### Art. 1) Denominazione

E' costituita tra i Consulenti Professionali in Allattamento Materno IBCLC, una Associazione di carattere nazionale, senza scopo di lucro, denominata Associazione Italiana Consulenti Professionali in Allattamento Materno, ovvero A.I.C.P.A.M.

##### Art. 2) Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti delle leggi statali, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento pubblico.

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati.

##### Art. 3) Sede

L'Associazione ha sede legale nella Provincia di Firenze Il Consiglio Direttivo Nazionale può istituire sul territorio regionale sedi secondarie, sedi operative ovvero filiali e rappresentanze dell'Associazione.

##### Art. 4) Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è indeterminata.

In qualsiasi momento l'Assemblea dei Soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell'Associazione.

### TITOLO II

#### SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

#### Art. 5) Scopi

L'AICPAM ha come scopo l'unione di tutti i Consulenti Professionali in Allattamento Materno IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) in Italia per la tutela e la promozione dei loro interessi professionali, sociali ed economici.

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- realizzare le aspirazioni della categoria ad un ordinamento sociale più equo, che la renda partecipe delle scelte di politica socio sanitaria;
- organizzare gli associati sull'intero territorio nazionale e guidarli verso l'affermazione dei loro diritti;
- rafforzare la coscienza associativa degli iscritti, rendendoli partecipi della vita dell'Associazione per il raggiungimento del fine che la stessa si propone;
- intervenire immediatamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente, pongono in discussione il ruolo e i concreti interessi degli associati;
- realizzare un processo di formazione permanente che consenta agli Associati di usufruire di un serio e profondo strumento di aggiornamento professionale.

L'Associazione segue i principi del Codice Etico dell'International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) e dell'International Lactation Consultant Association (ILCA) come delineati nel documento ILCA sul Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e pertanto non accetta né somme in denaro, né doni o contributi dalle aziende produttrici e distributrici

di tutti i sostituti del latte materno e accessori connessi, inclusi tettarelle e biberon, e raccomanda a tutti i soci di seguire la stessa linea.

#### Art. 6) Obiettivi e Compiti

L'Associazione si propone di ricercare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- essere artefici di un cambiamento culturale e di promozione di salute del bambino e di sostegno alla donna e alla famiglia in genere;
- impostare e risolvere i problemi che interessano la categoria al fine di rendere operanti, sul piano organizzativo e legislativo, i necessari interventi e giungere al riconoscimento di questa nuova professione su tutti i livelli;
- dotarsi di strutture organizzative sul piano territoriale finalizzate al coordinamento unitario dell'attività associativa;
- fornire agli iscritti l'assistenza per la tutela dei loro diritti; rappresentarli e assisterli nella soluzione dei problemi generali legati all'attività professionale e nelle controversie che dovessero essere portate avanti anche nei confronti di altre categorie professionali svolgenti attività simili;
- costituire centri di studio nell'ambito dello scopo di realizzare la formazione permanente degli iscritti all'Associazione;
- far osservare i principi dell'etica professionale e della deontologia come descritti nel Norme per l'Esercizio Professionale dell'International Lactation Consultant Association (ILCA) per Consulenti Professionali in Allattamento Materno IBCLC (Standards of Practice) e nel Codice Etico (Code of Ethics) agli iscritti mediante la

- costituzione di un apposito organo al quale deferire le inadempienze;
- tutelare la clientela anche attraverso forme di garanzia patrimoniale;
  - coordinarsi, aderire e/o federarsi a Comitati, Associazioni ed Istituti Professionali, nazionali e non, nei confronti dei quali vi sia comunanza o semplice affinità di scopi e di intenti, anche in ambito mutualistico e previdenziale;
  - rilasciare agli iscritti attestati e/o certificazioni previste dalla normativa nazionale e non;
  - promuovere e propagandare l'immagine e la funzione professionale degli associati.

L'Associazione potrà, previa costituzione per atto pubblico e riconoscimento ove richiesto per legge, aderire ad altre Associazioni, costituire o acquisire partecipazioni in società commerciali, assumere personale dipendente e assimilati e concludere contratti di lavoro autonomo, ricevere donazioni e legati, acquisire la proprietà o diritti reali su beni immobili, intraprendere attività commerciali strumentali e strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi statuari, effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi, operare in regime di convenzione e accreditamento con le amministrazioni pubbliche ed in genere adottare ogni iniziativa riconosciuta utile al raggiungimento dei fini statuari, e compiere qualsiasi operazione di avente contenuto patrimoniale, finanziario ed economico ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

#### Art. 7) Responsabilità verso terzi e in giudizio

L'Associazione risponde di fronte ai terzi e in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo

Nazionale e nell'ambito dei poteri alla carica conferiti dallo Statuto.

### TITOLO III

### ASSOCIATI

#### REQUISITI – CATEGORIE – DIRITTI E DOVERI

Art. 8) Requisiti degli associati

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche in possesso del certificato conferito dall'IBCLE e che esercitano la loro professione secondo i principi etici per Consulenti Professionali IBCLC.

I soci si distinguono in:

- Soci Ordinari: sono coloro che svolgono in modo continuativo l'attività di consulente e versano annualmente un contributo associativo rivedibile di anno in anno dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- Soci Sostenitori: sono coloro che versano annualmente un contributo associativo rivedibile di anno in anno dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- Soci Onorari: sono coloro che per particolari competenze e meriti il Consiglio delibererà di ammettere senza obbligo di versamento del contributo associativo;

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie è puramente formale e non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Art. 9) Adesione -

Le domande di iscrizione devono essere presentate all'Ufficio di Segreteria Regionale di residenza dell'interessato o, in mancanza, ad una Sede

Regionale nell'ambito della stessa regione o, in mancanza, ad una Sede Regionale limitrofa anche fuori regione ovvero all'Ufficio di Segreteria Nazionale.

Spetta agli Uffici di Segreteria Regionale o Nazionale procedere verifica e alla predisposizione di tutti i documenti necessari alla valutazione dell'ammissione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale esamina le domande di ammissione non prima di un mese e non oltre sei mesi dalla ricezione delle stesse. In questo arco di tempo, qualsiasi Socio potrà far pervenire al Consiglio le sue osservazioni, suggerimenti o indicazioni.

Sull'ammissione ad associato, il Consiglio Direttivo Nazionale delibera con decisione motivata con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. La decisione deve essere comunicata per iscritto entro trenta giorni dalla sua deliberazione.

In caso di rifiuto è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento a mezzo Raccomandata A.R., ricorso al Collegio dei Probiviri che giudica inappellabilmente.

Art. 10) Doveri degli iscritti -

Gli iscritti sono tenuti:

- all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
- ad astenersi da iniziative singole o di gruppo che coinvolgono l'Associazione;
- all'osservanza dei principi dell'etica professionale e della deontologia;
- al versamento delle quote associative nella misura, con le modalità ed

- entro i limiti stabiliti ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- l'iscritto non in regola con il versamento della quota associativa entro i termini stabiliti, decade automaticamente da qualsiasi incarico anche elettivo;
  - l'adesione all'Associazione è annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi all'Ufficio di segreteria Nazionale o Regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente tramite Raccomandata con avviso di ricevimento;
  - l'iscritto ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità professionale a tutela della clientela.

#### Art. 11) CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione, o per scadenza o perdita della qualifica di IBCLC.

#### Art. 12) Recesso del socio

L'associato può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo Nazionale, almeno 1 (uno) mese prima della scadenza dell'anno. Sarà onere del Consiglio Direttivo Nazionale provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

#### Art. 13) Esclusione del socio

Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri l'esclusione dell'associato dall'Associazione, qualora:

- 1) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi

dell'Associazione;

- 3) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
  - 4) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
  - 5) per un anno non partecipi con regolarità alla vita associativa, ovvero per non aver partecipato alle Assemblee senza giustificato motivo;
- ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando la quota di ammissione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, entro il primo mese di ogni anno sociale, provvede alla revisione della lista dei Soci.

La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto dal Consiglio Direttivo Nazionale all'associato.

Il recesso, la morte o l'esclusione non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

## TITOLO IV

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14) Struttura ed Organi -

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili.



Art. 15) L'Assemblea ordinaria degli associati

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione che esercita i poteri necessari per conseguire gli scopi dell'Associazione a mezzo degli Organi esecutivi.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sulla nomina o revoca del Consiglio Direttivo Nazionale;
- discutere e deliberare sull'approvazione del programma annuale, e del relativo bilancio preventivo;
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati pagamenti;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo Nazionale ritiene opportuno sottoporre ad approvazione dell'Assemblea ordinaria, salvo quanto tassativamente riservato dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea straordinaria.

b) In sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla

sua approvazione dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 16 - Composizione dell'Assemblea dei Soci-

L'Assemblea dei Soci è composto dai delegati eletti dalle Assemblee Regionali tra i propri iscritti nella misura che verrà di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale

A tal fine il numero degli iscritti è quello risultante alla Sede Nazionale nei tre mesi precedenti a quello in cui si tiene l'Assemblea, per i quali sia stato regolarmente comprovato il versamento della quota associativa annuale.

Art. 17) Modalità per l'elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale dei soci -

Per l'elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale dei soci, le Sedi Regionali devono indire un'assemblea di tutti i loro iscritti almeno sessanta giorni prima della data di inizio dell'Assemblea stessa.

Per le operazioni elettorali i Presidenti delle Sedi Regionali, dopo aver nominato uno o più scrutatori, consegneranno a ciascun avente diritto una scheda in cui potranno essere indicati tanti nominativi quanti sono i delegati da eleggere.

Saranno eletti delegati effettivi coloro che avranno riportato il maggior numero di voti sino a coprire il numero dei delegati assegnati; gli altri soci votati formeranno, nell'ordine, la graduatoria dei supplenti.

I nominativi dei delegati eletti dovranno essere comunicati alla Segreteria del Consiglio Direttivo Nazionale almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'Assemblea.

Art. 18) Non cumulabilità delle deleghe -

In caso di impossibilità del delegato effettivo, subentra il primo dei delegati

supplenti.

Ciascun delegato all'Assemblea può essere titolare, oltre che della propria, di una sola altra delega.

La delega deve essere vista dalla commissione elettorale e i due voti devono essere espressi contemporaneamente.

Art. 19) Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il 31 dicembre per approvare gli indirizzi programmatici per l'anno successivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Su deliberazione unanime, e adeguatamente motivata, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare il rinvio della sunnominata convocazione di trenta giorni e non oltre.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea dei Soci è convocata mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio mediante lettera, fax o posta elettronica o in alternativa mediante affissione di avviso di convocazione nelle sedi sociali regionali e nazionali con preavviso di almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 10 giorni.

L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 20) Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, trascorsa mezz'ora dall'orario fissato, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci delegati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei soci delegati intervenuti, almeno un'ora dopo la prima.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno il 70% dei Soci delegati aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questo da Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

Per deliberare in sede straordinaria è necessario il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

Art. 21) Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

## TITOLO V

### DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 22) Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri, soci e non.

Essi sono eletti dall'Assemblea ordinaria e durano in carica per un triennio.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Sono comunque compiti specifici del Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) eseguire le deliberazioni assembleari;
- b) approvare l'ammissione e l'esclusione, la sospensione degli associati ed accettarne le dimissioni;

- c) redigere il bilancio consuntivo e il programma annuale preventivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea, unitamente ad una relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
- d) curare i rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali;
- e) proporre di anno in anno la quota di iscrizione dei soci ordinari e sostenitori;
- f) in genere organizzare tutto ciò che rientra negli scopi per i quali l'Associazione è stata costituita;
- g) redigere e proporre all'Assemblea dei Soci regolamenti e direttive che disciplinano la definizione dell'attività associativa da svolgere, i criteri e le priorità della stessa;
- h) nominare il Presidente dell'Associazione;
- i) autorizzare o delegare il Presidente al compimento di atti di gestione del patrimonio o di perseguimento delle finalità associative.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte dai soci e non soci.

#### Art. 23) Composizione del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario.

Qualora esigenze di gestione lo rendano necessario il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare parte delle proprie funzioni ad un Comitato Direttivo Nazionale composto dal Presidente, dal Segretario e dal Vicepresidente.

#### Art. 24) Riunione e convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce, sempre in unica convocazione, non meno di una volta ogni quattro mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno 1/3 dei componenti il Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale devono essere convocate con lettera raccomandata ovvero per fax, e-mail, inviata almeno tre giorni prima dalla data di convocazione.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo Nazionale può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, da un Consigliere designato dai presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide, indipendentemente dalle modalità della convocazione, qualora sia presente la totalità dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Alla riunione del Consiglio Direttivo Nazionale dovranno essere sempre invitati i membri del Collegio Sindacale, se nominato, ed i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

Art. 25) Sostituzione dei Consiglieri

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

## TITOLO VI

### DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

#### Art. 26) Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo Nazionale, subentrerà in tutte le sue funzioni il Vicepresidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale e che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente può convocare l'Assemblea nei casi previsti dallo statuto.

Il Presidente può conferire ai Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, può altresì conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

#### Art. 27) Vicepresidente



Il Vicepresidente esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso o in caso di sua assenza o impedimento.

## TITOLO VII DEL SEGRETARIO

Art. 27) Il Segretario

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina al proprio interno un Segretario il quale dovrà:

- redigere i verbali del Consiglio Direttivo Nazionale;
- diramare gli inviti per le convocazioni del Presidente;
- tenere la corrispondenza e curare i documenti dell'Associazione;
- in generale assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 29) Ufficio di Segreteria -

Gli Uffici della Segreteria Nazionale sono posti sotto il diretto controllo del Presidente che ne cura e ne coordina il lavoro. In caso di dimissione del personale dipendente, il Presidente provvede alla loro sostituzione.

## TITOLO VIII DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 30) Commissioni Permanenti -

Sono istituite le seguenti Commissioni Permanenti:

**COLLEGAMENTI TRA LE SEDI REGIONALI E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Dovrà tenere collegamenti tra le varie Sedi garantendo l'uniformità dell'attività associativa ed assicurando la rappresentanza dell'intero territorio

nazionale. La Commissione dovrà altresì creare e gestire un regolamento sulle modalità di circolazione delle informazioni in modo tale che tutti gli Organi Associativi siano costantemente informati sulle attività importanti in atto, sui vari organigrammi organizzativi, sui cambiamenti in atto.

#### CENTRO STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Curerà la formazione professionale organizzando seminari, corsi di studio e di aggiornamento ed organizzerà la pubblicazione di aggiornamenti per gli Associati e di eventuali testi.

#### STAMPA E PROPAGANDA

Avrà il compito di tenere i contatti con la Stampa e gestirà i rapporti tra gli Organi Associativi e le varie fonti di informazione giornalistica. Mantiene stretti contatti con l'Organo di informazione dell'Associazione.

E' possibile l'istituzione di altre Commissioni per scopi specifici da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 31) - Composizione e funzionamento delle Commissioni -

Le Commissioni di cui al precedente articolo sono formate da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

I componenti possono scegliere tra gli iscritti all'Associazione un numero illimitato di collaboratori che siano disponibili a un significativo aiuto nella realizzazione degli obiettivi affidati alla relativa Commissione.

Le Commissioni eleggono al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.

Il Presidente convoca e presiede la Commissione, tiene contatti con il Presidente Nazionale al quale presenta, in prima istanza, tutti gli elaborati

conclusivi dei lavori svolti.

L'avviso di convocazione della Commissione, redatto nei modi e nei termini di cui ai sensi dell'art. 19, dovrà essere inviato anche al Presidente Nazionale che potrà partecipare direttamente alla Commissione o delegare di volta in volta un membro del Consiglio Direttivo Nazionale.

## TITOLO IX

### DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Art. 32) Collegio Nazionale dei Probiviri -

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci tra gli iscritti all'Associazione.

Esso elegge al suo interno il Presidente.

In caso di impedimento permanente di un membro effettivo, questo viene sostituito dal membro più anziano tra i supplenti. Qualora il numero delle sostituzioni superasse quello dei membri supplenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà all'integrazione mediante libera cooptazione.

Le riunioni del Collegio sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 33) Compiti del Collegio Nazionale dei Probiviri -

Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica in secondo grado:

contro i provvedimenti emessi dal Consiglio Direttivo Nazionale

contro i provvedimenti emessi dai Collegi dei Probiviri Regionali.

Le impugnazioni e le istanze devono essere trasmesse a mezzo posta

Raccomandata alla Segreteria del Consiglio Direttivo Nazionale che ne cura l'inoltro al Collegio. Ai fini della decadenza è valida la data del timbro postale.

Il Collegio, inoltre, giudica in unico grado sulle controversie tra le Sedi Regionali, sulle controversie tra queste ed il Consiglio Direttivo Nazionale.

Le decisioni del Collegio devono essere emesse entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso.

Per i procedimenti davanti al Collegio si applicano le norme relative all'arbitrato secondo gli usi.

## TITOLO X

### DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI CONTABILI

Art. 34) Collegio Nazionale dei Revisori Contabili -

Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci tra gli iscritti all'Associazione e possibilmente tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Nel caso in cui venga a mancare un membro effettivo gli subentra il supplente più anziano.

Qualora il numero delle sostituzioni superasse quello dei membri supplenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà all'integrazione mediante libera cooptazione.

Art. 35) Funzioni del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili -

Al Collegio Nazionale dei Revisori Contabili competono le attribuzioni ed i compiti previsti dalle disposizioni del Codice Civile in materia.

I Revisori, in particolare, provvedono al controllo della gestione, ai riscontri di cassa almeno ogni tre mesi, alla verifica dei bilanci preventivi e della documentazione contabile, inoltre predispongono la relazione al bilancio consuntivo che deve essere presentata al Consiglio Direttivo Nazionale in sede di approvazione dello stesso.

Presentano, altresì, all'Assemblea dei Soci una relazione tecnico-contabile sull'attività svolta dall'Associazione.

Art. 36) Incompatibilità -

Sono incompatibili tra loro le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere in ambito Nazionale.

Sono altresì incompatibili tra loro le cariche di membro del Consiglio Direttivo Nazionale Nazionale, membro del Collegio Nazionale dei Proviviri e membro del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili.

## TITOLO XI

### STRUTTURA TERRITORIALE

Art. 37) Sedi Regionali -

Gli iscritti all'Associazione di cui all'art.1 possono costituire Sedi Regionali, dandosi uno Statuto conforme allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

Entro novanta giorni dalla costituzione le Sedi Regionali devono inviare al Consiglio Direttivo Nazionale, ai sensi dell'art.18 lettera i), copia dello Statuto per l'approvazione.

Le Sedi Regionali hanno autonomia amministrativa e patrimoniale e rispondono in proprio per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi. Esse possono decidere che i propri iscritti versino quote aggiuntive finalizzate a conseguire meglio le finalità associative locali. Le Sedi Regionali hanno la

responsabilità di raccogliere in proprio i versamenti dei propri Associati e di trasferire al Tesoriere Nazionale le quote di competenza della Sede Nazionale mensilmente.

Art. 38) Norme applicabili -

Agli Organi delle Sedi Regionali sono estese, se e in quanto applicabili, le norme relative agli Organi Nazionali dell'Associazione.

Art. 39 Clausola compromissoria -

Tutti gli iscritti sono tenuti a demandare agli Organi Associativi specificatamente preposti, ogni controversia che dovesse insorgere tra loro.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, su richiesta dell'interessato, potrà, di volta in volta, decidere insindacabilmente se autorizzare l'iscritto ad adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con esonero dell'osservanza della presente clausola compromissoria.

Art. 40) Sanzioni disciplinari -

Il Consiglio Direttivo Nazionale prende atto delle inadempienze dei soci alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto nonché dal comportamento non conforme alla deontologia o gravemente lesivo all'etica e dei doveri professionali e può adottare, a seconda della gravità della mancanza, l'espulsione dell'iscritto o la sospensione cautelativa per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di mancanza particolarmente lieve può essere adottata la semplice censura scritta. In caso di interdizione, inabilitazione o condanna definitiva ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, il Consiglio Direttivo Nazionale dichiara la decadenza del socio da ogni incarico ricoperto e dalla iscrizione all'Associazione.

Art. 41) Procedura disciplinare -

Nel caso che l'iscritto compia atti o fatti che comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari, il Presidente mediante la lettera A.R., contesta tali atti o fatti all'iscritto medesimo, invitandolo altresì a produrre giustificazioni entro dieci giorni dal ricevimento della lettera di contestazione degli addebiti. Una volta pervenuta la giustificazione, e comunque trascorso il termine assegnato, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo Nazionale per la decisione disciplinare, o l'archiviazione della procedura. Si può presentare reclamo anche a livello internazionale seguendo le modalità illustrate nel Codice Etico.

## TITOLO XII

### BILANCIO

Art. 42) Esercizio associativo

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo Nazionale redige e sottopone all'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 43) Bilancio sociale

Il Consiglio Direttivo Nazionale può redigere inoltre con cadenza biennale il bilancio sociale dell'Associazione, quale strumento di verifica del perseguimento delle proprie finalità sociali e di solidarietà.

## TITOLO XIII

### LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 44) Risorse economiche

L'Associazione dispone delle quote associative, dei contributi pubblici, di finanziamenti di enti privati, di proventi derivanti da attività commerciali e

produttive in quanto attività direttamente connesse a quelle istituzionali.

Le risorse economiche dovranno essere completamente destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali, è pertanto vietata la distribuzione di eventuali avanzi di gestione.

#### Art. 45) Beni mobili e immobili

L'Associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili.

Qualora l'Associazione si avvalga di beni di proprietà dei soci o dei terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

#### Art. 46) Donazioni e lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo Nazionale. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

#### Art. 47) Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale e stipulate dal Presidente.

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

### TITOLO XIV

#### DIPENDENTI E COLLABORATORI

#### Art. 48) Dipendenti e Collaboratori

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di personale dipendente.

I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal



contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle cooperative di solidarietà sociale.

Art. 49) Professionisti

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può stipulare accordi professionali.

### TITOLO XIII DELLO SCIoglimento

Art. 50) Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposta su richiesta motivata di almeno il 25% dei soci oppure su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria. Occorrerà la maggioranza assoluta dei voti favorevoli da parte dei soci aventi diritto.

L'Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, che deve essere devoluto nel rispetto e nel raccordo tra le disposizioni previste dal codice civile.

### TITOLO XV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51) Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo Nazionale e da approvarsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 52) Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 53) Disposizioni finali e transitorie -

Sino a quando non saranno costituite almeno dieci sedi regionali le norme statutarie relative alla composizione dell'Assemblea dei Soci e delle sedi regionali saranno sospese.

Sino ad allora, l'Assemblea dei Soci sarà costituita da tutti i soci iscritti nei registri degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa, i quali potranno partecipare all'Assemblea dei Soci personalmente ovvero per delega.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.